

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2936

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CARRARO)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(GASPARI)

**e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

(MACCANICO)

*(V. Stampato Camera n. 3985)*

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 luglio 1991*

---

**Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento  
di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali,  
cinematografici e circensi**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La presente legge definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento di programmi straordinari di interventi:

*a)* per la realizzazione di impianti permanenti adatti all'allestimento ed alla rappresentazione di spettacoli musicali o per il loro adeguamento alla normativa per la sicurezza;

*b)* per l'acquisto, la costruzione, il completamento e la ristrutturazione di impianti di rilevanza locale destinati agli spettacoli teatrali e cinematografici o per il loro adeguamento alla normativa per la sicurezza;

*c)* per la concessione di contributi a privati che acquistino, costruiscano, ristrutturino o adeguino alla normativa per la sicurezza impianti per spettacoli;

*d)* per la realizzazione, nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, di aree attrezzate da destinare stabilmente alla installazione di circhi e delle altre strutture di spettacolo viaggiante;

*e)* per la realizzazione del Palazzo del Cinema dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, ad opera dei comuni, province e loro consorzi sono realizzati, secondo programmi approvati ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, anche mediante l'affidamento in concessione a privati della realizzazione e della gestione delle opere. Agli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, si provvede con le procedure previste dall'articolo 3.

3. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come prorogato dall'articolo 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. L'intervento di cui al comma 1, lettera e), è realizzato sulla base di un programma approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, anche mediante l'affidamento in concessione a privati della progettazione e della realizzazione delle opere. Il comune di Venezia è autorizzato a concorrere al finanziamento dell'intervento e a costituire a favore dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia il diritto di superficie sull'area idonea messa a disposizione, sulla quale l'Ente potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

#### Art. 2.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa i criteri ed i parametri per la valutazione e la scelta dei progetti relativi agli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e il termine per la presentazione delle relative domande, sentita una commissione tecnica, presieduta dallo stesso Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal Ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dai vicepresidenti delle sezioni autonome, rispettivamente, di credito cinematografico e per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro e da tre esperti, nominati dal Ministro medesimo, di cui uno scelto tra gli esperti di materie urbanistiche, uno scelto nell'ambito degli operatori qualificati del settore dello spettacolo ed uno scelto tra gli esperti di problemi connessi con la realizzazione di impianti di spettacolo.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si ha riguardo, per i criteri ed i parametri di valutazione e di scelta, alla capienza e all'adeguato sfruttamento dello spazio, all'innovazione tecnologica con particolare riferimento alle capacità acustiche.

3. I criteri ed i parametri di valutazione e di scelta relativi agli interventi previsti

nell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), tengono conto della polivalenza e del valore culturale degli impianti da acquistare, costruire o ristrutturare, con particolare riguardo agli interessi delle comunità locali e alle necessità di riequilibrio territoriale. Prioritario in ogni caso deve essere considerato l'adeguamento della sala e degli arredi alle vigenti norme di sicurezza.

4. I criteri ed i parametri elaborati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le domande dei soggetti interessati devono essere presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine indicato nel decreto previsto dal comma 4 e devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista, l'eventuale concessionario per la realizzazione che dovrà curare anche la gestione, le tecnologie innovative eventualmente utilizzate, con particolare riferimento, per quanto concerne gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*), alle capacità acustiche, al rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche; devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture di spettacolo esistenti nel territorio del soggetto richiedente.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentita la commissione tecnica di cui al comma 1, individua le aree geografiche interessate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), avendo riguardo all'equilibrata distribuzione degli interventi stessi sul territorio nazionale, con particolare riferimento all'ampiezza del bacino di utenza, ed elabora il piano di riparto dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 1,

comma 1, lettera *c*), sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione e di scelta fissati ai sensi del presente articolo. Ai fini del riparto la commissione tecnica è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni, province e loro consorzi, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), anche nel caso in cui la costruzione e la gestione degli impianti vengano affidate in concessione a privati, mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 260 miliardi, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale nella misura del 6 per cento; i mutui concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), non devono superare, complessivamente, il 50 per cento dell'importo previsto nel presente comma.

8. Per i fini di cui al comma 7 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1992.

9. Al comune di Venezia, per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, lettera *e*), sono assegnati lire 25 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), gli enti sono tenuti a trasmettere mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto previsto dal comma 6, la domanda di mutuo corredata del progetto esecutivo. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza di detto termine, la Cassa depositi e prestiti comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco degli enti che abbiano trasmesso la domanda di mutuo ed il progetto esecutivo. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca il contributo concesso ai soggetti risultanti inadempienti ed utilizza le somme disponibili secondo le modalità indicate nel comma 6.

11. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

Art. 3.

1. Gli interventi finanziari previsti dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, istitutiva del fondo di sostegno presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, e dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, articolo 13, secondo comma, lettera *b)*, nonché dalla lettera *e)* dello stesso comma, istitutivo del fondo speciale presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, sono estesi anche agli esercenti per l'acquisto delle sale di spettacolo di cui siano conduttori o affittuari da almeno cinque anni. In tal caso il bene acquistato non può essere distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi dieci anni dalla data dell'acquisto.

2. Per l'adattamento, la costruzione o il completamento di immobili da adibire a sale di pubblico spettacolo, teatrale, musicale o cinematografico, nonché per l'acquisto di sale già in attività, è assegnato un contributo in conto interessi pari al 6 per cento dei mutui concessi da banche, enti e società finanziarie legalmente costituite, comprendendo anche quelli già sottoscritti alla data di approvazione della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 5 miliardi a decorrere dal 1992 per alimentare:

- a)* il fondo di sostegno di cui al comma 1 per lire 3 miliardi a decorrere dal 1992;
- b)* il fondo speciale di cui al comma 1 per lire 2 miliardi a partire dal 1992.

4. Gli apporti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, devono essere tenuti con contabilità separate e gli importi non utilizzati alla fine di ciascun esercizio finanziario sono destinati per le finalità complessive dei rispettivi fondi.

5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto su mutui che non superino per ciascuna sala o impianto la somma di lire 1 miliardo e 500 milioni, ovvero sulla parte dei mutui non eccedente tale somma e comunque fino all'importo complessivo di lire 50 miliardi e di lire 33 miliardi di mutui, rispettivamente, per le lettere *a)* e *b)* del comma 3.

#### Art. 4.

1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 31. - (*Apertura nuove sale*). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'autorizzazione è necessaria anche per utilizzare in maniera non occasionale un teatro come sala di proiezioni cinematografiche.

3. I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai commi 1 e 2, nonché dall'articolo 33, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, tenendo conto delle sale esistenti e della popolazione, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza nonché l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti delle sale già esistenti nel territorio comunale ».

2. L'autorizzazione prevista dagli articoli 31 e 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, nel caso in cui gli interventi di costruzione, trasformazione ed ampliamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche ovvero all'ampliamento di sale ed arene già in attività abbiano formato oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge è rilasciata unitamente al provvedimento con cui viene disposto il finanziamento.

3. L'autorizzazione all'apertura di sale di spettacolo costituisce titolo per il rilascio della autorizzazione alla vendita di oggetti attinenti alle attività di spettacolo e alla prestazione di servizi complementari, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### Art. 5.

1. Entro il 31 dicembre 1991 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione di un regolamento coordinato delle disposizioni di sicurezza e prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

#### Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, commi 7, 8 e 9, e dall'articolo 3, comma 3, pari a lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25.000 milioni per rate ammortamento mutui) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.